

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 164

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/XV - D 90/07

Roma, li 14 SET. 2007

Illustre Presidente

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Relazione ai sensi dell'art. 1, comma 407 lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Referimenti normativi

- ❖ Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2006, n. 233, ha soppresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e istituito, tra l'altro, il Ministero delle Infrastrutture. Il predetto provvedimento legislativo prevede l'emanazione di un apposito regolamento, da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300, con il quale sono definiti gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello del Ministero.
- ❖ La legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha soppresso il Registro Italiano Dighe e trasferito i compiti e le attribuzioni del predetto Ente al Ministero delle Infrastrutture, che le esercita attraverso articolazioni amministrative individuate con il regolamento di organizzazione del Dicastero.
- ❖ La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), ha stabilito che, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese ed i costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici delle Amministrazioni (articolo 1, comma 404).

La missione istituzionale

Il Programma di Governo prevede tra gli obiettivi da conseguire per il rilancio della competitività del Paese, una nuova politica di programmazione del territorio che punti sul rilancio delle infrastrutture attraverso tre azioni fondamentali:

- ❖ la rivisitazione del programma delle opere strategiche, assumendo scelte e comportamenti di responsabile buon senso e di oculata avvedutezza gestionale, facendo uso del criterio del buon padre di famiglia chiamato ad amministrare con equilibrio e prudente apprezzamento un patrimonio di non illimitate risorse, a fronte di una molteplicità di esigenze fra loro non compatibili finanziariamente;
- ❖ garantire la sicurezza delle infrastrutture, attraverso una più incisiva azione di vigilanza sui gestori delle stesse e sui programmi di investimento;
- ❖ riordino legislativo di settore.

Gli Uffici di livello dirigenziale generale

- ❖ Il Ministero, in questa prima fase organizzativa, conseguente alla soppressione dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, conserva il modello dipartimentale, sebbene lo stesso venga profondamente modificato nelle sue articolazioni dirigenziali, per rispondere alla nuova missione istituzionale assegnatagli dal legislatore;
- ❖ Lo schema dell'emanando regolamento prevede che gli uffici dirigenziali generali di amministrazione attiva siano incardinati in due Dipartimenti, che esercitano le competenze previste dall'articolo 42 lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Nella definizione dell'assetto organizzativo e degli equilibri funzionali delle strutture ha prevalso la finalità di ricondurre in un unico centro di responsabilità amministrativa le funzioni di indirizzo, di pianificazione dello sviluppo infrastrutturale e del territorio, nonché le altre funzioni trasversali svolte dal Ministero. Nell'altro dipartimento sono state, invece, concentrate le attribuzioni attinenti la programmazione di settore, l'alta vigilanza sui gestori delle infrastrutture e la sicurezza delle stesse. Tale impostazione risponde, in linea con i canoni organizzativi più innovativi, anche alla necessità di escludere sovrapposizioni di competenze e di evitare frammentazioni delle stesse, individuando un unico soggetto responsabile;
- ❖ Il primo dipartimento, denominato "Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali" esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato elencati nelle lett. b), c), d), e), f) ed h) dell'articolo 1 del D.P.C.M. 5 luglio 2006. Il dipartimento è articolato in cinque direzioni generali. Rispetto alla connotazione originaria, stabilita nel regolamento di organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.P.R. 184/2004), non si prevede l'istituzione di un Ufficio generale del dipartimento, mentre la Direzione generale delle reti, con competenze nuove e più ampie, viene incardinata nell'altro dipartimento. Fanno parte della struttura: la Direzione generale per la programmazione, con compiti di pianificazione generale sul territorio delle reti infrastrutturali e di coordinamento delle programmazioni di settore; la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, con compiti di regolazione dell'assetto del territorio; la Direzione generale per le politiche abitative con compiti attinenti l'edilizia residenziale, le politiche urbane ed abitative e di definizione delle linee fondamentali per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale, lo sviluppo del sistema città e delle aree metropolitane; la Direzione generale per la regolazione (in precedenza ricompresa nell'altro Dipartimento), supporta l'azione ministeriale per la riforma delle norme sulla contrattualistica pubblica e svolge compiti di consulenza e *service* a favore delle Amministrazioni centrali, decentrate nonché degli Enti Locali in materia di procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi; la Direzione generale per gli affari generali e del personale, struttura anch'essa trasversale, che accentra, al fine di razionalizzare ed ottimizzare

le risorse, l'approvvigionamento di beni e servizi per tutte le strutture ministeriali, nonché la gestione del sistema informativo del Ministero.

- ❖ Il secondo dipartimento, denominato "Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale", esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato elencati nelle lett. a) e g), dell'articolo 1 del D.P.C.M. 5 luglio 2006. Il dipartimento è articolato in cinque direzioni generali. Rispetto alla connotazione originaria, stabilita nel regolamento di organizzazione dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.P.R. 184/2004), viene soppresso l'Ufficio Generale del dipartimento. Nel dipartimento operano: la Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali, con compiti di programmazione di settore; la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, che esercita le attribuzioni svolte dal soppresso Registro Italiano Dighe nonché funzioni programmatiche sulle grandi reti idriche ed elettriche; la Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture, che convoglia su un unico soggetto istituzionale compiti in materia di sicurezza e vigilanza sulle infrastrutture e sui gestori; la Direzione generale delle infrastrutture stradali e la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, che conservano le attribuzioni originarie, rispettivamente in materia di programmazione degli interventi viari e nel settore dell'edilizia demaniale e degli interventi speciali;
- ❖ Non sono previsti interventi sull'architettura organizzativa del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, incardinato nel Ministero delle Infrastrutture, recentemente riordinato lo scorso anno (D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204).

La dotazione organica attuale (prima della riorganizzazione)

❖ Dalla ricognizione della dotazione organica degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero delle Infrastrutture, effettuata a seguito della soppressione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, risultano assegnati a questa Amministrazione 32 posizioni dirigenziali di prima fascia, rispetto ai 57 uffici di pari livello indicati nella tabella annessa al D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184. Infatti, in relazione alle competenze attribuite dal decreto-legge n.181/2006 e dal relativo provvedimento attuativo (d.P.C.M. 5 luglio 2006), e tenuto conto degli accordi intercorsi tra gli organi politici per una razionale ed equa ripartizione delle strutture trasversali, spettano al Ministero dei trasporti il posto di direttore dell'Ufficio generale presso il Servizio di controllo interno dell'ex Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti e quello di direttore generale per i sistemi informativi e statistici, e a questo Ministero il posto di Direttore generale del SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna e quello di Direttore generale del personale.

Riepilogando, la consistenza dell'organico dirigenziale di prima fascia è la seguente:

- 2 Capi Dipartimento
- 1 Direttore generale dell'ex SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna
- 1 Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 5 Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 1 Direttore del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 10 Direttori generali
- 9 Provveditori interregionali per le opere pubbliche
- 3 Incarichi di consulenza, studio e ricerca (art.3, co. 2, d.P.C.M. 5.7.06)
- 1 Direttore generale del Registro Italiano Dighe, previsto nella pianta organica dell'Ente e trasferito al Ministero delle Infrastrutture a seguito della soppressione dello stesso disposta con decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286.

Totale 33 posizioni.

Lo stesso criterio informatore seguito per la ripartizione dei posti di funzione dirigenziale di livello generale ha orientato la determinazione del contingente dirigenziale di secondo livello spettante al Ministero delle Infrastrutture.

La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, fissata dal medesimo D.P.R. n. 184/2004 in 310 unità, è stata, infatti, determinata per questa Amministrazione in 184 unità (168 più 16 RID) come di seguito indicato:

- funzioni previste nel D.M. 321/2005 di individuazione degli uffici dirigenziali non generali incardinate nelle Direzioni generali in cui sono articolati il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, nonché il Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, pari a 158 unità;
- ripartizione degli uffici dirigenziali non generali pari a 15, incardinati nelle Direzioni generali per il personale e per i sistemi informativi e statistici, in misura del 40%, pari a 6 uffici, a questa Amministrazione e del 60%, pari a 9 uffici, al Ministero dei trasporti;
- in ragione delle competenze attribuite ai due Dicasteri sono state aggiunte 6 strutture già incardinate nei Dipartimenti dei trasporti terrestri e per la navigazione marittima ed aerea passate integralmente a questa Amministrazione e detratti 2 uffici dirigenziali non generali trasferiti integralmente al Ministero dei trasporti (dd.P.C.M. 5 luglio 2006 e 30 marzo 2007);
- infine, sono stati considerati i 16 uffici dirigenziali non generali in cui era articolato il Registro Italiano Dighe. A tale ultimo riguardo si rappresenta che è stato considerato non il contingente ordinariamente assegnato a tale ente fino alla data della sua soppressione (e cioè 20 unità), bensì soltanto quello (pari a 16) corrispondente al novero di uffici dirigenziali di seconda fascia effettivamente coperti alla data di confluenza del RID nel Ministero delle infrastrutture.

❖ Riguardo il personale delle aree funzionali la dotazione organica viene definita considerando: la pianta organica dell'ex Ministero dei lavori pubblici; l'accordo tra questa Amministrazione e il Ministero dei trasporti in ordine alla ripartizione del personale in servizio presso le direzioni trasversali (Direzione Generale del Personale e Direzione Generale dei Sistemi informativi e statistici) in ragione del 40% alle Infrastrutture e del 60% ai Trasporti; il personale in servizio presso le strutture trasferite a questa Amministrazione e di quello transitato al Ministero dei trasporti (in forza del d.P.C.M. 5 luglio 2006 e del relativo accordo attuativo intervenuto tra i Capi dei Dipartimenti dei due Dicasteri); la dotazione organica del soppresso Registro Italiano Dighe.

Le posizioni dirigenziali generali secondo la riorganizzazione

L'assetto delle posizioni dirigenziali a regime sarà il seguente:

- 2 Capi Dipartimento
- 1 Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 5 Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 1 Direttore del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 10 Direttori generali
- 9 Provveditori interregionali per le opere pubbliche
- 2 Incarichi di consulenza, studio e ricerca (art. 3, co. 2, d.P.C.M. 5.7.06)

Totale 30 posizioni (al netto della riduzione del 10% degli uffici dirigenziali generali stabilita dall'art. 1, comma 404, della L. 296/06)

Attuazione dell'art. 1, comma 404 della Legge Finanziaria 2007

Lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture, attraverso la razionalizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, dà attuazione all'art.1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

❖ comma 404 lettera a)

Gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle Infrastrutture sono stati ridotti del 10% da 33 a 30 posizioni funzionali; in particolare si evidenzia la scelta, nel quadro generale di organizzazione dell'architettura ministeriale, di accorpate e/o concentrare in strutture tematiche compiti ed attività precedentemente distribuiti in più unità organizzative, con il duplice vantaggio di eliminare duplicazioni di attività e di specializzare risorse ed uffici con lo scopo di elevare gli standards di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per quanto attiene la riduzione del 5% degli uffici di livello dirigenziale non generale, nella tabella allegata allo schema di regolamento, si evince la riduzione operata nei termini previsti dalla Legge Finanziaria 2007 (si passa da 184 a 175 unità). Tale riduzione sarà immediatamente operativa dalla data di entrata in vigore del provvedimento ministeriale di organizzazione degli uffici dirigenziali non generali di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 6, comma 2, dello schema di regolamento in quanto, attualmente, i posti di funzione dirigenziale non generale vacanti rispetto ai 184 della dotazione organica sono 51, atteso che i posti coperti sono 81 presso l'Amministrazione centrale (compreso RID) e 52 presso gli organi decentrati dell'Amministrazione (compreso RID). Tenuto conto delle posizioni dirigenziali vacanti resta garantita la possibilità, nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni, della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

❖ comma 404 lettera b)

Si è provveduto a ricondurre nella Direzione Generale per gli affari generali e del personale tutte le attività comuni di *service*, come quelle relative ai servizi informativi, ad alcuni processi relativi alla gestione del personale, precedentemente svolti in forma frammentata, all'approvvigionamento di beni e servizi, anche a favore delle strutture decentrate, in modo da conseguire un significativo contenimento delle spese di funzionamento del Ministero.

❖ comma 404 lettera c)

Il d.P.C.M. 5 luglio 2006, attuativo del decreto-legge n.181/2006, ha confermato il modello sovra-regionale degli organi decentrati del Ministero. L'attuale articolazione sul territorio dei Provveditorati Interregionali, già ridotti in numero di nove dalla precedente organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è già ispirata, al principio dell'economicità e dell'efficienza funzionale delle strutture, con riferimento al bacino di utenza interessato ed ai servizi da erogare. La tipicità delle funzioni esercitate e le aspettative del territorio non rendono opportuna un'ulteriore rivisitazione degli Uffici stessi.

Nel rispetto dei richiamati principi, si è provveduto ad incardinare organicamente nell'ambito dei Provveditorati Interregionali i nove Uffici Periferici in cui era articolato il soppresso Registro Italiano Dighe.

❖ comma 404 lettera d)

Con l'istituzione della Direzione Generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture sono stati concentrati e ridefiniti tutti i compiti riguardanti la competenza ministeriale in materia, riunendo in un'unica struttura funzioni comuni a più Direzioni Generali.

Alla stessa struttura afferiscono anche i compiti in precedenza svolti dal Servizio per l'Alta Vigilanza sulle Grandi Opere di cui al decreto ministeriale n. 2023 dell'8 febbraio 2007.

❖ comma 404 lettera e)

Si rappresenta che gli organismi di analisi, studio e consulenza operanti presso questa Amministrazione possono essere ricondotti esclusivamente al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, operante presso il Gabinetto dell'On. Ministro.

Il Nucleo si avvale, al momento, esclusivamente di risorse di elevata professionalità umane interne all'Amministrazione. La presenza del citato organismo è ulteriormente avvalorata dall'attribuzione al Ministero della gestione del Programma Operativo Nazionale Trasporti – Q.C.S. 2007-2013.

❖ comma 404 lettera f)

Come illustrato in precedenza, le funzioni trasversali di *service* e di supporto sono state accentrate nella Direzione Generale per gli affari generali e del personale, la cui consistenza organica, tenuto anche conto dei carichi di lavoro rilevati attraverso il sistema interno di controllo di gestione (SIGEST), rispetta il tetto percentuale stabilito dalla norma. Non registrandosi eccedenze non si rende necessario procedere ad azioni di riconversione del personale.

La economia di gestione

Il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture assolve alla duplice finalità di:

- riordinare le strutture ministeriali a seguito dello “spacchettamento” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- conseguire la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento degli Uffici ministeriali, in attuazione delle disposizioni previste nella Legge Finanziaria per il 2007.

Attraverso il sistema informativo di rilevazione dei costi di funzionamento delle strutture ministeriali si è riusciti a valutare, contenendo in limiti ragionevoli l'approssimazione, l'ammontare delle riduzioni di spesa ottenibili con la soppressione di alcuni uffici dirigenziali generali e la riorganizzazione di altri.

In termini finanziari, ad esempio, l'incorporazione del Registro Italiano Dighe in una Direzione Generale esistente (già Direzione Generale per le reti) comporta significativi risparmi sia degli oneri retributivi degli organi di amministrazione (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori) quantificabili in €.

550.000,00 annui, sia delle spese di funzionamento dell'Ente (principalmente canoni di locazione) oggi pari a € 1.300.000,00 l'anno. La soppressione dell'Ufficio del Direttore Generale del S.I.I.T. Lazio-Abruzzo e Sardegna valorizza risparmi sui costi di funzionamento pari a circa € 200.000,00 annui. Inoltre, vanno considerati in termini di contenimento della spesa, gli emolumenti retributivi relativi a tre dirigenti generali quantificabili in circa 600.000,00 euro annui (comprensivi degli oneri riflessi). È pur vero che con la soppressione del RID ad opera del sopra citato decreto legge n. 262 del 2006 erano già venuti meno gli organi di amministrazione del citato ente, pertanto, nella presente sede, non potranno computarsi i sopra indicati effetti in termini di risparmio di spese.

Devono inoltre considerarsi i risparmi derivanti dalla prevista riduzione del 5% del numero degli uffici dirigenziali di seconda fascia. Considerato che, come sopra indicato, il numero complessivo degli uffici dirigenziali predetti viene conseguentemente fissato in 175, con una riduzione di 9 uffici per effetto proprio della diretta applicazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007 in esame, dei quali uno allo stato effettivamente coperto, possono stimarsi conseguenti risparmi (al lordo degli oneri riflessi) pari a € 747.000,00. A tale importo si perviene considerando un onere unitario per ciascuna posizione (computato sempre con le medesime modalità) pari a 83.000,00 € circa.

Le Direzioni Generali per le infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali e per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture, di nuova istituzione, prendono il posto dei soppressi Uffici Generali dei Dipartimenti compensandone le spese di funzionamento nonché di personale. Si ritiene, infatti, che le nuove articolazioni possano garantire la loro piena operatività nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa.

I risparmi immediati derivanti dalla soppressione di alcuni uffici non esauriscono i vantaggi che si intendono conseguire con l'attuazione del nuovo modello organizzativo e funzionale dell'Amministrazione. Dal riassetto delle competenze si realizzano, inoltre, concrete economie gestionali, anche se, al momento, di difficile valutazione contabile: la specializzazione delle funzioni, la netta separazione delle competenze, il riequilibrio dei carichi di lavoro e la concentrazione di compiti trasversali, si atteggiano in modo evidente ad azioni di ottimizzazione delle attività e, conseguentemente, di contenimento dei costi.

Da ultimo, vanno considerate le cosiddette esternalità conseguenti alla riorganizzazione: benefici si produrranno, infatti, a vantaggio dell'utenza attraverso l'offerta di servizi valutabile in termini di maggiore efficienza ed efficacia delle prestazioni rese.

PIANO OPERATIVO ANALITICO

DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DA PORRE IN ESSERE

La struttura organizzativa disegnata dall'emanando regolamento non necessita di ulteriori azioni attuative, articolate nel tempo, in quanto è di immediata operatività.

Non sono richieste, infatti, ulteriori determinazioni da porre in essere nell'arco dei 18 mesi previsti dalla norma, ad eccezione dell'emanazione del provvedimento ministeriale di istituzione degli Uffici di secondo livello da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Quanto alla situazione dei titolari degli Uffici dirigenziali di livello generale e non generale da sopprimere ovvero da riorganizzare, i vincoli contrattuali non sono di ostacolo all'attuazione della lett. a) del comma 404 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, atteso che quasi tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale in essere cesseranno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale, si segnala che nessun dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero ha, attualmente, definita la propria posizione contrattuale individuale.

Anche l'accorpamento degli uffici centrali e periferici del soppresso Registro Italiano Dighe nelle articolazioni del Ministero, non richiede uno specifico piano operativo da attuare in fasi successive, in quanto il RID confluirà in una Direzione Generale istituita *ad hoc* tale da assicurare, senza soluzione di continuità, l'esercizio delle funzioni di competenza.

Riguardo l'abbattimento delle spese di funzionamento dell'Ente, illustrato nella Relazione Tecnica, si precisa ulteriormente che in relazione alle spese più rilevanti concernenti i contratti di locazioni degli immobili della sede centrale e delle sedi periferiche del RID le clausole negoziali ne consentono, senza alcuna penale, la risoluzione anticipata e quindi una riduzione dei costi da valorizzare nel breve periodo, essendo intenzione dell'Amministrazione ricondurre gli Uffici in questione all'interno degli edifici ministeriali demaniali.

L'assetto organizzativo e funzionale conferito al Ministero con il regolamento in oggetto risponde, come è stato illustrato, a criteri e principi di individuazione precisa dei soggetti titolari delle competenze e delle correlate responsabilità. Tale modello gestionale rende superata l'articolazione dipartimentale, pertanto, successivamente verranno assunte iniziative legislative atte a conferire all'Amministrazione l'architettura definitiva.

Tab A di cui all'art.1 del Regolamento di Organizzazione del Ministero delle Infrastrutture

TABELLA A
(prevista dall'art. 1, comma 6)

	Organico Infrastrutture e trasporti D.P.C.M. 14/11/2005	D.P.C.M. 05/07/2006	Organico Registro Dighe Delibera n.2/2205	Riduzione legge finanziaria 2007	Organico Ministero infrastrutture
Qualifiche dirigenziali	57	32	1	-3	30
Dir. I Fascia	310	168	16	-9	175
Dir. II Fascia	367	200	17	-12	205
Totale area dirigenziale					
Area C	1008	422	57		479
pos.ec.C3	1872	792	28		820
pos.ec.C2	1452	527	30		557
pos.ec.C1	4392	1741	115		1856
Totale area C					
Area B	3328	982	19		1001
pos.ec.B3	1845	731	22		753
pos.ec.B2	732	390	6		396
pos.ec.B1	5905	2103	47		2150
Totale area B					
Area A	878	133			133
pos.ec.A1	878	133	0		133
Totale area A					
Totale aree funzionali	11115	3977	162		4139
Totale generale	17482	4177	179	-12	4644

Riepilogo economie di gestione derivanti dal regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture

Art. 1 L. n. 296/06	2007	2008	2009
comma 404, lett. a)	-*	1.547.000,00 **	1.547.000,00**
Comma 404 lett. c)	-*	1.300.000,00***	1.300.000,00***
Comma 404 lett. f)	-*	-	-
totale	-	2.847.000,00	2.847.000,00

* punto 7 della relazione tecnica: per l'anno 2007 non si prevedono economie di gestione atteso che i tempi tecnici per l'emanazione del regolamento fanno ritenere che le disposizioni ivi contenute entreranno a vigore a decorrere dal prossimo anno.

** punto 7 della relazione tecnica (200.000,00 + 600.000,00 +747.000,00).

*** punto 7 della relazione tecnica (canoni affitto uffici periferici RID).

PERSONALE UTILIZZATO PER FUNZIONI DI SUPPORTO
(articolo 1, comma 404 lett. f) legge finanziaria 2007)

GABINETTO	5
DIPARTIMENTO I°	7
UFFICIO GENERALE	3
DIREZIONE GENERALE PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI	240
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E I PROGRAMMI EUROPEI	4
DIREZIONE GENERALE RETI	6
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO TERRITORIO	6
DIPARTIMENTO II°	7
UFFICIO GENERALE	2
DIREZIONE GENERALE STRADE E AUTOSTRADE	8
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE	8
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI	6
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DI LAVORI PUBBLICI	4
CONSIGLIO SUPERIORE	7
PROVVEDITORATI INTERREGIONALI:	
NAPOLI E CAMPOBASSO	16
FIRENZE E PERUGIA	8
ROMA, L'AQUILA E CAGLIARI	33
TORINO	5
MILANO E GENOVA	16
BOLOGNA E ANCONA	17
VENEZIA, TRIESTE E TRENTO	30
PALERMO E CATANZARO	28
BARI E POTENZA	13
TOTALE ADDETTI ATTIVITA' SUPPORTO	479
PERSONALE PRESENTE	3227
RAPPORTO PERCENTUALE CON PIANTA ORGANICA	14,84%



Ministero delle Infrastrutture

Ufficio Legislativo

Relazione all'on. le Sig. Ministro

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture. Richiesta di parere al Consiglio di Stato.

VISTO

Passi per il parere al
Consiglio di Stato.

Roma,

IL MINISTRO

Lo schema di regolamento in oggetto dà attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che ha soppresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture attribuendogli le funzioni di cui all'articolo 42 lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alle norme contenute nella legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 404 e seguenti. L'articolazione dell'organizzazione ministeriale tiene conto, altresì, delle competenze già demandate al Registro Italiano Dighe, soppresso dall'articolo 45 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, è stata effettuata una ricognizione in via amministrativa delle strutture, funzioni e compiti trasferiti ai sensi del richiamato decreto legge, nonché alla individuazione, in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione.

E' stato, altresì, stabilito il numero di incarichi con funzione ispettive, di consulenza, studio e ricerca conferibili nel limite di tre.

Gli incarichi dirigenziali di livello generale già previsti nella dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), pari a 57, risultano ripartiti, in relazione alle competenze trasferite, in 32 all'Amministrazione delle infrastrutture ed in 25 al Dicastero dei trasporti. Ai 32 uffici dirigenziali di livello generale va poi aggiunto quello già corrispondente alla funzione di direttore generale del soppresso Registro Italiano Dighe.

In attuazione dell'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, 296, in relazione alla nuova organizzazione centrale e decentrata del Ministero, gli uffici dirigenziali di livello generale, vengono ridotti da 33 a 30 (meno dieci per cento), mentre gli uffici dirigenziali non generali vengono ridotti da 184 a 175 (meno cinque per cento).

Il provvedimento specifica talune aree di competenza del Ministero con riferimento alle materie della sicurezza, delle dighe, della regolazione tecnica, e della pianificazione delle reti e dei nodi infrastrutturali, nonché con quelle connesse alle politiche dell'edilizia ed al sistema delle città ed aree metropolitane.

In particolare il regolamento *de quo* provvede:

1. a definire le aree funzionali di competenza dei due Dipartimenti;
2. ad individuare le direzioni generali incardinate nei Dipartimenti, riducendone il numero e ridisegnandone le competenze;
3. a disciplinare la strutture organizzativa e funzionale dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche già Settori infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti.

Lo schema di regolamento si compone di 12 articoli.

Articolo 1

Con la disposizione in esame è stata stabilita l'articolazione del Ministero in due Dipartimenti, le cui denominazioni sono mutate per effetto del riordino delle competenze e della riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale prevista.

Le due strutture risultano, pertanto, così ridenominate: Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali e Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale.

Sono state previste dieci Direzioni generali ed il loro incardinamento nei predetti Dipartimenti, nonché, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale generale complessiva, due incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in luogo dei tre derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, come sopra specificato).

Vengono, inoltre, previsti quali organi decentrati dell'Amministrazione nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Articolo 2

L'articolo in commento prevede la ripartizione dei compiti e delle funzioni demandate al Ministero in due aree funzionali, secondo l'articolazione dipartimentale.

Alla prima area funzionale fanno capo le funzioni di assetto, pianificazione delle reti e sviluppo del territorio, delle politiche di edilizia urbana ed abitativa, del sistema delle città e delle aree metropolitane, nonché della regolazione dei lavori pubblici. Fanno, altresì, capo le attività inerenti i rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione Europea in materia di governo del territorio. Afferiscono, inoltre, alla stessa area le attività di gestione dei profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro e della formazione del personale.

Nella seconda area funzionale sono previsti tutti i compiti relativi alla programmazione delle infrastrutture a rete e puntuali, la vigilanza sui gestori delle reti infrastrutturali di trasporto, l'edilizia demaniale, attuazione di programmi speciali, grandi eventi, attività per la salvaguardia di Venezia.

In tutte e due le aree funzionali, sono stati previsti specifici compiti di indirizzo, monitoraggio e verifica dell'attività dei Provveditorati interregionali, per le materie di competenza, onde assicurare un raccordo stabile ed omogeneo tra l'Amministrazione centrale e decentrata.

Nel medesimo articolo si rinvia ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale a livello centrale e periferico nel limite quantitativo massimo derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 404-416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 3

L'articolo 3 definisce le funzioni delle direzioni generali sostanzialmente corrispondenti a quelle già esercitate in precedenza ed in alcuni casi adeguate al mutato assetto del Ministero delle infrastrutture derivante dal decreto-legge n. 181/2006.

Particolare rilevanza assumono le competenze demandate alla nuova Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche e elettriche che assorbe tutti i compiti già esercitati dal soppresso Registro Italiano Dighe e quelle assegnate alla Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture che riguardano tematiche molto sentite dall'opinione pubblica.

Articolo 4

L'articolo 4 si incarica di definire la struttura periferica del Ministero delle infrastrutture, individuando quali organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, precisando, altresì, l'articolazione territoriale e le relative sedi.

Viene stabilito, inoltre, che il Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Triveneto svolga anche le funzioni di Magistrato alle Acque di Venezia con il duplice obiettivo di esercitare le particolari e rilevanti competenze in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna e di mantenere inalterata la plurisecolare esistenza dell'Istituto in parola. Al fine di favorire e semplificare i rapporti con le istituzioni di governo locale e gli operatori del settore che hanno rappresentato l'urgente necessità di prevedere in tutte le regioni un'autonoma e diretta rappresentanza ministeriale che assicuri una qualificata e costante presenza di interlocutori dell'Amministrazione, la disposizione in esame introduce, inoltre, la figura del Provveditore aggiunto, presso ogni sede coordinata in cui opera il Provveditorato interregionale. Tali incarichi rientrano nell'ambito degli incarichi dirigenziali non generali conferibili in relazione alla dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero.

Articolo 5

L'articolo 5 definisce le competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, precisando gli ambiti di attività delle funzioni di competenza che vengono svolte dalle articolazioni periferiche in questione.

Articolo 6

La disposizione in commento disciplina l'organizzazione degli organi decentrati, fissando i principi generali cui ispirarsi con prioritario riferimento al bacino di utenza interessato ed all'entità dei servizi da rendere.

Si prevede, inoltre, che con successivo provvedimento ministeriale saranno individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Provveditorato interregionale, disponendo l'istituzione della funzione di Provveditore interregionale aggiunto, da conferire a dirigenti di seconda fascia, per ogni sede coordinata dei predetti Istituti.

Si stabilisce che gli uffici periferici del soppresso registro Italiano Dighe, pur funzionalmente dipendenti dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, siano organicamente incardinati nell'ambito dei Provveditorati interregionali.

Viene previsto presso ogni Provveditorato interregionale il Comitato tecnico amministrativo, le relative competenze e la sua composizione.

E' istituita, infine, la Conferenza permanente dei Provveditori interregionali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 7

L'articolo 7 fissa le nuove dotazioni complessive del personale. In particolare, nella tabella cui fa rinvio il comma 1, si è tenuto conto delle disposizioni

recate dall'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria).

Nella suddetta tabella è stato incluso anche l'organico dei dirigenti di prima e seconda fascia del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 recante il regolamento di riordino del predetto Consesso.

La dotazione organica dei posti dirigenziali di prima fascia è stata ridotta rispetto alla previsione di 57 unità recata nella tabella annessa al D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, dalla quale sono state detratte le funzioni di livello dirigenziale generale di competenza del Ministero dei trasporti. Infatti, in relazione alla ricognizione delle competenze trasferite dal soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, operata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, e tenuto conto che è stata effettuata una equa ripartizione delle funzioni trasversali attribuendo al Ministero dei trasporti le funzioni di direttore dell'Ufficio generale presso il Servizio di controllo interno dell'ex Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti e quella riferita alla Direzione generale per i sistemi informativi e statistici già incardinata nel I Dipartimento del citato Dicastero assegnando a questa Amministrazione la funzione riferita al Direttore del SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna ed ovviamente quella della Direzione generale del personale, la consistenza dell'organico dirigenziale di prima fascia è il seguente:

- 2 Capi Dipartimento
- 1 Direttore dell'ex SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna (art. 19, comma 3)
- 1 Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 5 Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 1 Direttore del Servizio tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 10 Direzioni generali
- 9 Provveditori interregionali per le opere pubbliche
- 3 Incarichi di consulenza, studio e ricerca
- 1 Direttore generale del Registro Italiano Dighe.

Dal totale delle 33 funzioni dirigenziali di prima fascia sono state detratte 3 unità pari al taglio del 10% previsto dall'art. 1, comma 404 lett. a), della legge finanziaria 2007, determinando la dotazione organica in 30 funzioni dirigenziali generali.

In particolare risultano soppressi i seguenti posti di funzione di dirigente di prima fascia: ufficio del direttore generale del SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna; un posto di funzione correlato ad attività di consulenza, studio e ricerca (art. 3, comma del dPCM 5 luglio 2006); il posto di funzione relativo all'Ufficio generale del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali.

La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, fissata dal medesimo D.P.R. n. 184/2004 in 310 unità è stata determinata per questa Amministrazione in 184 unità seguendo i seguenti criteri:

- funzioni previste nel D.M. 321/2005 di individuazione degli uffici dirigenziali non generali incardinate nelle Direzioni generali in cui sono articolati il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed

i servizi generali, nonché il dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, pari a 158;

- ripartizione degli uffici dirigenziali non generali pari a 15, incardinati nelle Direzioni generali per le politiche del personale e per i sistemi informativi e statistici, in misura del 40% (6 uffici) a questa Amministrazione e del 60% al Ministero dei trasporti (9 uffici);

- sono stati aggiunti 6 strutture già incardinate nei Dipartimenti dei trasporti terrestri e per la navigazione marittima ed aerea passate integralmente a questa Amministrazione e detratti 2 uffici dirigenziali non generali trasferiti integralmente al Ministero dei trasporti;

- sono, infine, stati aggiunti 16 uffici dirigenziali non generali, effettivamente coperti, in cui era articolato il Registro Italiano Dighe, rispetto ai 20 posti presenti nell'organico di diritto dell'Ente in questione.

Dal totale di 184 unità organizzative di seconda fascia come sopra determinate è stata poi effettuata la riduzione del 5% prevista dall'art. 1, comma 404 lett. a), della legge finanziaria 2007 portando la dotazione organica a 175 unità.

Riguardo il personale delle aree funzionali la dotazione organica, comprensiva del personale in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata definita considerando la pianta organica dell'ex Ministero dei lavori pubblici, l'accordo tra questa Amministrazione e il Ministero dei trasporti in ordine alla ripartizione del 40% alle infrastrutture e 60% ai trasporti del personale in servizio presso le Direzioni trasversali del Personale e dei Sistemi informativi e statistici. Si è, inoltre, tenuto conto del personale in servizio presso le strutture trasferite a questa Amministrazione e di quello transitato al ministero dei trasporti.

Articolo 8

L'articolo 8 dello schema regolamento in esame - ribadendo quanto già stabilito dall'ordinamento di tale istituto è già specificato del dPCM 5 luglio 2006 (che si rammenta ha valenza meramente ricognitiva) - prevede che la Cassa di previdenza ed assistenza, istituita ai sensi del D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, nonché l'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale continuano ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture.

Quest'ultima previsione risulta coerente con i compiti di istituto in materia di sicurezza e vigilanza dell'infrastruttura stradale e autostradale esercitate dal personale dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto attiene in particolare la predetta Cassa di previdenza ed assistenza si evidenzia che l'articolo 1, comma 552, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha ulteriormente confermato tale impianto, definendo un'apposita dotazione finanziaria annua aggiuntiva, che viene destinata ad alimentare in via continuativa proprio il funzionamento dell'ente di previdenza.

Articolo 9

L'articolo 9 stabilisce che l'organizzazione del Ministero sia sottoposta verifica con cadenza biennale, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300/1999.

Articolo 10

La disposizione che si commenta dispone l'abrogazione, per quanto di competenza, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, che risultano incompatibili con il regolamento in esame.

Articolo 11

L'articolo 11 stabilisce che dall'applicazione del regolamento in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Con la stessa disposizione si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il terzo comma dell'articolo che si commenta dispone la prosecuzione delle attività delle commissioni e dei comitati operanti all'interno del Ministero, individuati dall'articolo 18 della legge n. 448/2001, come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 12

L'articolo 12 reca la disposizione di chiusa che fissa i termini dell'entrata in vigore del regolamento, stabiliti in quelli ordinati di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Alla luce di tanto si trasmette il testo dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture con tutti i relativi allegati e si resta a disposizione per fornire, se così richiesto dal Consiglio di Stato, ogni eventuale utile elemento di informazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Organizzazione del Ministero delle infrastrutture

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", che istituisce il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 recante "Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici";
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 e 5 aprile 2007, con i quali è stata data attuazione al citato decreto-legge n. 181/2006;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, commi 170 e 171, concernente la soppressione del Registro Italiano Dighe ed il trasferimento delle relative competenze e risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e l'articolo 2, commi 82-84 in materia di convenzioni uniche autostradali;
Visto l'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, 296;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione centrale e decentrata del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Il Ministero è strutturato in due dipartimenti:
 - a) Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali;
 - b) Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale.
3. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in dieci direzioni generali:
 - a) Direzione generale per la programmazione;
 - b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio;
 - c) Direzione generale per la regolazione;
 - d) Direzione generale per gli affari generali e del personale;
 - e) Direzione generale per le politiche abitative;
 - f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;
 - g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
 - h) Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche;
 - i) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
 - j) Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.
4. Sono incardinate nel Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali gli Uffici dirigenziali di livello generale di cui al terzo comma dalla lettera a) alla lettera e).
5. Sono incardinate nel Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale gli Uffici dirigenziali di livello generale di cui al terzo comma dalla lettera f) alla lettera j).
6. Sono, inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, due incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è incardinato nell'assetto organizzativo in cui è articolato il Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204.
8. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Art. 2.

Aree funzionali del Ministero

1. Il Ministero assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
 - a) indirizzo e pianificazione generale in materia infrastrutturale; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio; monitoraggio dei progetti infrastrutturali internazionali e comunitari; profili comuni del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; politiche di edilizia

urbana ed abitativa, sistema delle città; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; gestione dei sistemi informativi e statistici; valutazione e verifica degli investimenti pubblici, in raccordo con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei Provveditorati interregionali per le funzioni suindicate;

- b) programmazione di settore delle infrastrutture a rete e puntuali; vigilanza sui gestori delle reti infrastrutturali di trasporto; vigilanza sulla sicurezza delle opere pubbliche; edilizia demaniale; attuazione di programmi speciali; grandi eventi; attività per la salvaguardia di Venezia; coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per le funzioni suindicate;

2. Il Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali e il Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed esercitano le proprie attribuzioni rispettivamente nell'ambito delle aree funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale e decentrato, degli uffici dirigenziali di livello non generale, pari a complessivi centosettantacinque posti di funzione, ed alla definizione dei relativi compiti.

Art. 3.

Funzioni delle Direzioni generali

1. La Direzione generale per la programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) pianificazione strategica delle infrastrutture di trasporto e azioni di concerto per i piani di settore di competenza di altre Amministrazioni;
- b) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi delle infrastrutture di interesse strategico;
- c) fondi strutturali comunitari;
- d) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali;
- e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
- f) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi comunitari affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
- g) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali e attività correlate;
- h) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;

2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) piani e programmi di sviluppo del territorio;
- b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
- c) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
- d) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001;

3. La Direzione generale per la regolazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa comunitaria in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) definizione delle normative tecniche di settore;
- c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- d) supporto, anche informatico, all'attuazione del codice dei contratti pubblici;
- e) gestione del sito informatico di cui agli articoli 66 e 122 del Codice dei contratti pubblici;
- f) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
- g) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
- h) attività connesse all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici e supporto alla Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

4. La Direzione generale per gli affari generali e del personale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) supporto redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;
- b) supporto alla redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
- d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;
- e) relazioni sindacali;
- f) gestione del contenzioso del lavoro;
- g) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione;
- h) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- i) ufficio relazioni con il pubblico;
- j) rapporti con il Ministero dei trasporti per le attività abilitative all'espletamento da parte dei dipendenti del Ministero del servizio di polizia stradale e per quelle di libera circolazione;
- k) coordinamento delle attività della Cassa di previdenza e assistenza limitatamente al personale del Ministero;
- l) gestione dei sistemi informativi e statistici.

5. La Direzione generale per le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) sistema delle città e politiche urbane;
- b) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- c) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
- d) disciplina delle locazioni;
- e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
- f) programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst, contratti di quartiere;
- g) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio;
- h) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- i) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
- j) osservatorio nazionale della condizione abitativa.

6. La Direzione generale per le infrastrutture stradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;
- b) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- c) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;
- d) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione;
- e) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
- f) approvazione di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie;
- g) individuazione di standards e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, monitoraggio e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza;
- h) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
- i) attuazione delle leggi speciali in materia di viabilità di interesse statale e locale.

7. La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) programmazione, d'intesa con la Direzione generale per la programmazione, degli interventi di settore;
- b) concessione, contratto di programma e piani di investimento;
- c) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali;
- d) analisi economiche sugli investimenti infrastrutturali di settore;
- e) vigilanza sulla gestione del patrimonio immobiliare di settore;
- f) dismissione linee ferroviarie;
- g) vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali settore;

8. La Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) approvazione tecnica dei progetti delle grandi dighe;
- b) vigilanza sulla costruzione delle dighe di competenza e sulle operazioni di controllo e gestione spettanti ai concessionari;
- c) predisposizione della normativa tecnica in materia di dighe;
- d) all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere;
- e) monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica;
- f) esame delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica ed idraulica delle grandi dighe;
- g) alla definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe
- h) programmazione e monitoraggio delle reti idriche ed elettriche di interesse strategico nazionale;
- i) accordi di programma quadro, per la parte di competenza, ex articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

9. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate e di polizia, nonché dei Vigili del fuoco;
 - b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - c) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici;
 - d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
 - e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
 - f) attività per la salvaguardia di Venezia.
10. La Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture svolge le funzioni di competenza del Ministero, avvalendosi anche degli organi decentrati, nei seguenti ambiti:
- a) verifica del rispetto delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera;
 - b) verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza per la tutela dei lavoratori nei cantieri relativi ad opere di diretta competenza dell'Amministrazione ovvero di quelle delle società vigilate;
 - c) provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;
 - d) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie ferroviarie in raccordo con la commissione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
 - e) verifiche sullo stato di sicurezza delle gallerie stradali in raccordo con la commissione permanente per le gallerie;
 - f) vigilanza sulle modalità degli affidamenti e sull'esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche, in tale ultima ipotesi anche fornendo il relativo supporto al Cipe nei casi previsti dalla legge;
 - g) monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali strategici per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
 - h) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;
 - i) competenze ispettive generali su richiesta di altre Direzioni generali.

Art. 4.

Organi decentrati

1. Sono organi decentrati del Ministero i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- 1) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;
- 2) Provveditorato interregionale Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova;
- 3) Provveditorato interregionale Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
- 4) Provveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;
- 5) Provveditorato interregionale Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;
- 6) Provveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;

7) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;

8) Provveditorato interregionale Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;

9) Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro;

2. A ciascun Provveditorato interregionale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato Provveditore per le opere pubbliche.

3. Il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonche' le residuali attivita' di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

Art. 5.

Competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attivita':

- a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
- b) attivita' di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici;
- c) attivita' su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonche' di Enti ed organismi pubblici;
- d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- e) attivita' di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- f) supporto alla attivita' di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;
- g) supporto alla attivita' di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
- h) attivita' di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
- i) supporto alle attivita' della Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.

Art. 6.

Organizzazione Organi decentrati

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali e' ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualita' e della quantita' dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonche' alla dotazione organica complessiva.

2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici

dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati per le opere pubbliche nell'ambito dei quali dovrà essere prevista, per la sede coordinata, l'istituzione della funzione di Provveditore interregionale aggiunto da affidare a dirigenti di seconda fascia. Con il medesimo provvedimento verranno definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici decentrati.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso Registro Italiano Dighe sono incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali e rispondono funzionalmente alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.

4. Presso ciascun Provveditorato interregionale e' istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato e' costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composto:

- a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
- b) Provveditore aggiunto delle sedi coordinate;
- c) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
- d) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
- e) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
- f) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- i) un rappresentante del Ministero della salute;
- j) un rappresentante del Ministero della giustizia;
- k) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali
- l) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualita' di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalita' uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonche' criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentativita'. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilita' di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato.

7. Il Comitato e' competente a pronunciarsi:

- a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonche' sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
- b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalita' contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;
- c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonche' sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
- e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

- f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
 - g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
8. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Provveditori interregionali assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.
9. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei Provveditori interregionali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Provveditore con maggiore anzianità di servizio nella carica.

Art. 7.
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero e' individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.
2. E' istituito il ruolo del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, indicato nella tabella A di cui al comma 1.

Art. 8
Personale

1. La cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, nonché l'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, continuano ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero.

Art. 9.
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Art. 10.
Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza, è abrogato.

Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007.

N. della Sezione: 2681/2007

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture.
Schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente
l'organizzazione del Ministero delle
infrastrutture.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota UDC/UL prot. n. 0008515 del
18 giugno 2007, pervenuta il 26 giugno 2007, con la quale il Ministero delle
infrastrutture ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R.
indicato in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell'Adunanza del 9 luglio 2007
e la nota di adempimento dell'Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe
Roxas;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Sezione
nell'adunanza del 9 luglio 2007.

Con il parere reso in tale occasione, la Sezione ha preliminarmente rilevato la necessità che lo schema venisse corredato con le formali intese del Ministero dei trasporti, di quello dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione (punti 1, 2 e 3 del parere interlocutorio).

Inoltre, in relazione alla soppressione del Registro italiano dighe (RID) e del trasferimento dei compiti e delle attribuzioni di tale Enté al Ministero delle infrastrutture, tra i quali si contano compiti esercitati su delega delle regioni e province autonome, è stata manifestata la necessità che lo schema venisse sottoposto alla conferenza Stato-Regioni per la valutazione di competenza.

Poiché lo schema di regolamento sottoposto all'esame del Consiglio costituisce altresì attuazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a tenore del quale *"con regolamenti da emanare.... Ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400"* deve provvedersi alla riorganizzazione degli *"uffici di livello dirigenziale generale e non generale"*, la Sezione, rilevato che lo schema in oggetto prevedeva la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, limitandosi ad indicare (all'art. 2, comma 3), il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, sottolineava la necessità di rendere conforme alla suddetta normativa il testo trasmesso, richiedendo, al riguardo, il parere della Presidenza del Consiglio e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Infine, il parere interlocutorio proponeva, in via preliminare, una serie di osservazioni sul testo del regolamento.

In adempimento a quanto sopraesposto, l'Amministrazione referente ha fatto pervenire i richiesti pareri ed il verbale della Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2007, che esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento, mentre ha riservato la valutazione delle osservazioni di merito all'esito dell'*iter* procedimentale.

Può quindi procedersi all'espressione del definitivo parere.

CONSIDERATO:

Nel prendere atto dell'intervenuta trasmissione dei pareri favorevoli richiesti in sede di decisione interlocutoria, rileva la Sezione che alla documentazione trasmessa non sono accluse le osservazioni dell'Ufficio centrale di bilancio previste dal comma 407 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006; tuttavia, la trasmissione del parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, cui le osservazioni dovevano essere inviate, lascia presumere la corretta effettuazione di tale adempimento da parte dell'Amministrazione proponente.

Allo schema di regolamento non risulta altresì allegata la documentazione relativa alla consultazione sindacale; tenuto conto che di tale circostanza è dato atto nelle premesse del testo inviato, e in relazione all'urgenza già evidenziata di concludere l'*iter* procedurale, si ritiene di poter accettare la responsabile affermazione recata dall'atto regolamentare inviato all'esame.

Per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio punto di vista con la nota DAGL.5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007.

Al riguardo, ritiene il predetto Dipartimento che le prescrizioni recate dalla legge finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che *"all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare"*, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla legge finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri designato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l'attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle "*Linee guida*" emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa o previsti come modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo, etc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non

generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale impostazione è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988, per la riorganizzazione degli uffici sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondo i criteri previsti, effettuata dalle singole Amministrazioni, revisione che, peraltro, emerge implicitamente dalle relazioni e dai piani operativi predisposti a corredo degli schemi regolamentari.

Per assicurare il rispetto della cogente disposizione recata dalla norma primaria è pertanto necessario che lo schema rechi altresì l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale – come previsto dalla norma primaria e dalle *"Linee guida"* della Presidenza del Consiglio – la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: *"La direzione generale (o altra struttura equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento"*.

Peraltro, tenuto conto dell'urgenza di provvedere all'emanazione dei regolamenti organizzativi in esame per evitare la *"sanzione"* prevista dal comma 410 (blocco delle assunzioni), può rinviarsi l'adempimento ad una fase successiva. Il parere favorevole, quanto al profilo in questione, va tuttavia condizionato alla formulazione del necessario atto integrativo, da rimettere all'esame della Sezione.

Non vi è dubbio che da tutto ciò derivi un notevole irrigidimento dell'assetto organizzativo delle amministrazioni, ma si tratta evidentemente di

un effetto voluto dalla legge finanziaria per garantire le previste economie; valuterà il Governo se, una volta raggiunto l'obiettivo, sussistano o meno le condizioni per reintrodurre una maggiore elasticità della disciplina.


Allo stato pertanto dovrà essere eliminato l'allegato relativo all'organico, la cui individuazione va rinviata all'adempimento di cui sopra. Dovranno essere altresì espunti i riferimenti a tale allegato contenuti nel testo nonché la quantificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le condizioni e osservazioni sopra formulate.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore


(Giuseppe Roxas)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)





Ministero delle Infrastrutture

UDCIUL

Prot.0009848-16/07/2007

Class:400247

Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4502/07

Roma, add. 13 Luglio 2007

Risposta a nota del.....

N: Div.

OGGETTO

Schema di decreto del
Presidente della Repubblica
recante regolamento
concernente le disposizioni di
organizzazione del Ministero
delle infrastrutture.


D'ordine del Presidente,
mi pregio di trasmettere il
parere numero n. 2681/2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

Gab. dell'On. Ministro

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 luglio 2007

N. della Sezione:
2681/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE.

Schema di decreto del Presidente della
Repubblica recante regolamento
concernente le disposizioni di
organizzazione del Ministero delle
infrastrutture.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota UDC\UL prot. n. 0008515 del
18 giugno 2007, pervenuta il 26 giugno 2007, con la quale il Ministero delle
infrastrutture (Capo dell'Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Giuseppe
Minicone;

PREMESSO:

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nell'ambito di un riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ha soppresso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito in data 12 giugno 2001,

all'atto dell'insediamento del primo governo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed ha, in suo luogo, istituito (art. 1, commi 4 e 5) il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti.

Il predetto provvedimento legislativo dopo aver previsto, nell'immediato, (comma 10) la ricognizione in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottato in data 5 luglio 2006), delle strutture trasferite in base alla previsione di cui sopra, nonché l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, ha disposto (comma 23) che, con apposito regolamento, da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, siano definiti gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello del Ministero.

Successivamente, la legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha soppresso il Registro Italiano Dighe e trasferito al Ministero delle infrastrutture i compiti e le attribuzioni del predetto Ente, da esercitarsi attraverso articolazioni amministrative individuate con il predetto regolamento di organizzazione.

Infine, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), ha stabilito che, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese ed i costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni, in modo da conseguire gli obiettivi ivi indicati (art. 1, commi da 404 a 416).

Lo schema di regolamento in oggetto, che si compone di 12 articoli, dà, appunto, attuazione alle disposizioni legislative sopra richiamate.

Esso, secondo quanto riferisce l'Amministrazione, muove dalla premessa che, rispetto alla dotazione organica prevista, in via provvisoria, dal d.P.C.M. 5 luglio 2006, di 32 uffici dirigenziali di livello generale (cui è da aggiungere quello corrispondente alla funzione di direttore generale del soppresso

Registro Italiano Dighe), si è provveduto ad una riduzione del 10 per cento, per un totale attuale di 30, mentre gli uffici dirigenziali non generali sono stati ridotti del 5 per cento, passando da 184 a 175.

In particolare il regolamento in parola provvede:

- a strutturare il Ministero in due dipartimenti articolati in dieci direzioni generali, oltre a due incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca (art. 1);
- a definire le aree funzionali di competenza dei due dipartimenti (art. 2);
- ad individuare le direzioni generali incardinate nei dipartimenti, ridisegnandone le competenze (art. 3);
- a disciplinare le strutture decentrate dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche (già Settori infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti) (artt. 4, 5 e 6);
- ad individuare la dotazione organica complessiva del personale del Ministero (art. 7);
- a dettare disposizioni per la permanenza della operatività della Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi dell'art. 6 del d.l. 21 dicembre 1966, n. 1090, in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero, nonché della possibilità di conseguire l'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale da parte del personale stesso (art. 8);
- a disciplinare la verifica biennale dell'organizzazione del Ministero (art. 9);
- ad abrogare le disposizioni del d.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, nella parte riguardante l'organizzazione del Ministero (art. 10);
- a dettare le disposizioni transitorie e finali (artt. 11 e 12).

CONSIDERATO:

1. La circostanza che il Ministero delle infrastrutture derivi dalla scissione del precedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del quale ha ereditato una parte delle funzioni (mentre, l'altra è stata trasferita al neo-costituito Ministero dei trasporti), pone, ad avviso di questa Sezione, l'esigenza

pregiudiziale che sullo schema di regolamento di organizzazione in esame sia acquisito anche il parere del Ministero dei trasporti.

Ciò in quanto la stretta connessione di talune aree funzionali (che aveva a suo tempo consigliato la unificazione delle strutture) potrebbe far emergere tuttora l'opportunità (sottolineata, del resto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri nelle Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416, della legge finanziaria 2007) della istituzione di servizi comuni e/o di centri interservizi ovvero di una più incisiva semplificazione dell'organizzazione, attraverso l'avvalimento reciproco di uffici e strutture tecniche e amministrative.

Sarebbe, anzi, auspicabile che i regolamenti di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti fossero elaborati coordinatamente, al fine di rendere possibile una valutazione globale e non frazionata del raggiungimento dell'obiettivo della razionalizzazione delle strutture e dei risparmi di spesa previsti dall'art. 1 della legge finanziaria 2007.

Del resto, un'esigenza siffatta appare manifestata anche dalle organizzazioni sindacali, come emerge dal verbale della riunione del 22 gennaio 2007, nella quale il Capo di Gabinetto del Ministero riferente dava assicurazione che i regolamenti di entrambi i Ministeri sarebbero stati esaminati, appunto, congiuntamente, circostanza della quale, però, non si fa più cenno nei successivi verbali trasmessi, ivi compreso quello di chiusura della concertazione.

2. Una seconda osservazione, anch'essa di carattere pregiudiziale, riguarda la circostanza che manca la formale intesa del Ministro dell'economia e delle finanze, che, pure, è menzionata nel preambolo dello schema di regolamento, giacché il Capo dell'Ufficio legislativo - economia di detto Ministero si è limitato a trasmettere, in data 18 giugno 2007, una nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 15 giugno 2007, nella quale si fa presente che *“anche nell'attuale versione, l'articolazione territoriale non viene interessata dagli interventi di razionalizzazione e snellimento richiesti dal*

comma 404, lett. c" e si rileva che, anzi, "la stessa risulta potenziata tramite l'incorporazione organica delle strutture periferiche del Registro Italiano Dighe".

E' necessario, quindi, ai fini dell'espressione del richiesto parere, che sullo schema in oggetto sia acquisito l'atto di intesa.

3. Per quanto riguarda, poi, l'intesa del Ministero per le riforme e innovazioni nella Pubblica Amministrazione, la Sezione deve osservare come, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso da essa formulate, l'intesa stessa non è stata espressa dal Ministro, bensì da organo di sua stretta collaborazione (il Capo dell'Ufficio legislativo), per di più senza l'indicazione che l'assenso, così manifestato, sia stato dato "d'ordine del Ministro".

4. Sempre in via pregiudiziale, occorre, ancora, rilevare che il presente schema di regolamento costituisce attuazione dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che "con regolamenti da emanare entro il 30 aprile 2007 ... si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale ...".

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel comma citato e in quelli seguenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come già detto, ha diramato, con proprio decreto, le "linee guida", finalizzate, in particolare, a rendere più chiari gli obiettivi dell'intervento e a fornire indicazioni operative.

Dalla disposizione contenuta nella legge finanziaria e dalle citate "linee guida" (v. I parte - Obiettivi - n. 1, lett. b e n. 3, lett. a; II parte Regolamenti di riorganizzazione - n. 1) sembra evincersi che la riorganizzazione debba riguardare non solo gli uffici dirigenziali generali, ma anche gli uffici dirigenziali non generali.

Lo schema di regolamento in esame prevede, invece, la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, elencando una serie di attribuzioni per ciascuno di essi, senza specificare gli uffici di livello dirigenziale non generale destinati ad operare nell'ambito dei primi, e

limitandosi ad indicare (art. 2, comma 3) il numero complessivo di tali uffici, determinato in centosettantacinque posti funzione.

Ad avviso della Sezione, lo schema di regolamento dovrebbe, pertanto, essere reso conforme alle indicazioni sopra menzionate, sulle quali appare opportuno acquisire anche il parere della Presidenza del Consiglio e del Dipartimento della funzione pubblica.

5. Va, infine, osservato che, a seguito della soppressione del Registro italiano dighe (RID) e del trasferimento dei compiti e delle attribuzioni di tale Ente al Ministero delle infrastrutture, operati dall'art. 2, commi 170 e 171, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, introdotti dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, lo schema di regolamento in parola provvede ad individuare, in attuazione dell'espressa previsione della normativa citata, le articolazioni amministrative del Ministero deputate ad esercitare le relative funzioni.

In particolare, risulta istituita (art. 3, comma 8), a livello centrale, una apposita Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, mentre, a livello decentrato, è previsto che, dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale del soppresso RID sono incardinati organicamente nei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e rispondono funzionalmente alla citata Direzione generale (art. 6, comma 3).

Ora, poiché l'organizzazione anche territoriale del soppresso RID, alla stregua di quanto previsto dalla norma istitutiva (art. 91, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112) è stata definita d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (cfr. il d.P.R. 24 marzo 2003 n. 136) ed in considerazione che, tra i compiti di tale Ente, trasferiti al Ministero, rientra anche, su delega delle regioni e delle province autonome, l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di competenza di queste ultime nonché, se richiesto, la consulenza ed assistenza relativamente ad altre opere regionali tecnicamente assimilabili alle dighe, appare necessario che lo schema di regolamento in esame sia previamente

sottoposto anche alla Conferenza Stato-Regioni, per le valutazioni di competenza.

6. Ferme restando le esigenze di carattere istruttorio sopra menzionate, la Sezione, in ordine allo schema trasmesso per il parere, osserva che l'organizzazione prospettata si ispira, sostanzialmente, alle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 5 luglio 2006, emanato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, al fine della ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite al neo-costituito Ministero delle infrastrutture, ai sensi dello stesso decreto legge, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione.

E' stato, in particolare, conservato, in attesa di preannunciate successive iniziative legislative, il modello dipartimentale, che, tuttavia, la stessa Amministrazione riferente (come si legge nel piano operativo allegato allo schema) ritiene superato dal nuovo assetto organizzativo e funzionale, che risponde a criteri e principi di individuazione precisa dei soggetti titolari delle competenze e delle correlate responsabilità.

6.1. I dipartimenti in cui si struttura il Ministero sono, come si è detto, due:

1) Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali (in luogo della precedente denominazione, introdotta dal d.P.C.M. 5 luglio 2006, "*per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali*"), articolato nelle seguenti direzioni generali:

- a) Direzione generale per la programmazione;
- b) Direzione generale per lo sviluppo del territorio;
- c) Direzione generale per la regolazione;
- d) Direzione generale per gli affari generali e del personale;
- e) Direzione generale per le politiche abitative.

2) Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale (in luogo della precedente denominazione, introdotta dal d.P.C.M. 5 luglio 2006, "*per le*

infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici"), articolato nelle seguenti direzioni generali:

f) Direzione generale per le infrastrutture stradali;

g) Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

h) Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche;

j) Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.

6.2. Sono inoltre previsti due incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.

6.3. Per quanto riguarda il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anch'esso incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero, lo schema di regolamento fa rinvio alla disciplina prevista dal d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204.

6.4. L'organizzazione decentrata del Ministero è articolata, a sua volta, in nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

7. Sulla base di questa struttura organizzativa, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia risulta diminuita del 10 per cento rispetto a quella fissata dal d.P.C.M. 5 luglio 2006, passando da 33 a 30 posti di funzione.

Ciò per effetto della soppressione dei seguenti posti di funzione:

- l'ufficio del direttore generale dell'ex SIIT Lazio-Abruzzo e Sardegna;
- un incarico di consulenza, studio e ricerca;
- il posto di funzione relativo all'Ufficio generale del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali (ora, Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali).

La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, risultante dallo schema di regolamento è, quindi, ora, la seguente:

- 2 capi Dipartimento;
- 1 Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- 5 Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

- 1 Direttore del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- 10 Direzioni Generali;
- 9 Provveditori interregionali per le opere pubbliche;
- 2 Incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Si prende atto, in proposito, che l'Amministrazione ha dichiarato, nel Piano operativo allegato allo schema, che non osta alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali l'esistenza di vincoli contrattuali, *"atteso che quasi tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale in essere cesseranno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento"*.

8. Ciò premesso, passando all'esame dell'articolato, si osserva, allo stato, quanto segue.

L'articolo 1 dello schema (rubricato *"Organizzazione centrale e decentrata del Ministero"*) indica, al secondo comma, i due Dipartimenti in cui è articolato il Ministero; enumera, al terzo comma le direzioni generali operanti al livello centrale e specifica, infine, al quarto e quinto comma, attraverso il mero richiamo al terzo comma, la distribuzione delle direzioni centrali fra i due dipartimenti.

L'articolazione della disposizione si presenta, invero, macchinosa, giacché rende faticosa, attraverso numerosi rinvii, la comprensione del dettato normativo, il quale andrebbe, invece, il più possibile, snellito, in conformità anche alle esigenze espresse nel piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A tal fine, si prospetta l'opportunità che le Direzioni Generali indicate nel terzo comma siano elencate nell'ambito dei Dipartimenti di rispettiva afferenza - Dipartimenti che allo stato non possono che ritenersi pienamente operativi - evitando, così, i ridondanti richiami di cui al quarto e quinto comma.

Si suggerisce, pertanto, la riformulazione dei commi da due a cinque dell'art. 1, come segue:

“2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è strutturato, a livello centrale, in dieci direzioni generali incardinate nei seguenti due dipartimenti:

a) Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali;

b) Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia statale.

3. Il Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio e gli affari generali è articolato nelle seguenti direzioni generali:

- Direzione generale per la programmazione;

- Direzione generale per lo sviluppo del territorio;

- Direzione generale per la regolazione;

- Direzione generale per gli affari generali e del personale;

- Direzione generale per le politiche abitative;

4. Il Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia è articolato nelle seguenti direzioni generali:

- Direzione generale per le infrastrutture stradali;

- Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali;

- Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;

- Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

- Direzione generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.”

L'attuale comma 5 sarebbe, di conseguenza, soppresso e i commi 6, 7 e 8, prenderebbero la numerazione 5, 6 e 7.

9. L'attuale comma 6 prevede, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata tabella A, “~~due incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165~~”.

Come questa Sezione ha già avuto modo di osservare con il parere n. 5014/2003 del 15 dicembre 2003, reso in relazione al precedente Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la

collocazione dei dirigenti con incarichi di studio – se pure può avvenire nell'ambito del regolamento di organizzazione, con la espressa previsione e la copertura, anche finanziaria, dei relativi posti funzione – deve, però, specificare un legame di dipendenza funzionale dei dirigenti di prima fascia incaricati, legame che, nel caso in cui la scelta organizzativa sia, come appare dallo schema di regolamento in esame, nel senso di porre le funzioni di studio e ricerca al servizio dei compiti gestionali della struttura del Ministero, **va posto con il Capo dipartimento.**

Pertanto, l'attuale comma 6 dovrebbe essere opportunamente integrato, prevedendo una espressa collocazione dei due posti di funzione in seno ai Dipartimenti.

10. L'art. 2, comma 1, primo periodo, reca una inutile reiterazione del richiamo alle funzioni del Ministero, già indicate nell'art. 1, comma 1, onde si suggerisce di riformularlo come segue:

“I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali.”

In ordine al comma 3, che rinvia ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, si è già detto al precedente punto 4.

In questa sede va solo dato atto che non sono rappresentati vincoli contrattuali in essere, ostativi alla riduzione degli uffici da 184 a 175, in quanto nessun dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero ha, attualmente, definita la propria posizione contrattuale individuale.

11. L'art. 3 dello schema elenca le funzioni delle dieci Direzioni generali, che riproducono, sostanzialmente, quelle individuate nel Regolamento di organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al d.P.R. n. 184 del 2004 (sulle quali già si è espressa questa Sezione con il citato parere n. 5014/2003), depurate delle attribuzioni passate al Ministero dei

trasporti e arricchite di quelle già di competenza del soppresso Registro Italiano Dighe e dallo sviluppo di quelle in materia di sicurezza e vigilanza sulle infrastrutture, rese più incisive, queste ultime, dal loro accorpamento in un'apposita Direzione generale, in aderenza alla valorizzazione di tale tema contenuta nel Programma di Governo.

In particolare, rispetto alla precedente struttura, la ex Direzione generale delle reti, confluita nella Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, con competenze nuove e più ampie, viene incardinata non più nel Dipartimento per la pianificazione dello sviluppo del territorio, ma in quello per le infrastrutture e l'edilizia statale.

Inoltre non sono più previsti, gli Uffici generali dei due Dipartimenti, per far luogo, con affermata invarianza di spesa, alla neo-istituita Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali e aeroportuali e a quella, già citata, per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture.

11.1. Per quanto concerne gli aspetti formali, va osservato che, al comma 3, lett. d), l'espressione "*codice dei contratti pubblici*" dovrebbe essere resa in maiuscolo ("*Codice dei contratti pubblici*"), come correttamente riportato nelle successive lettere e) e h).

Inoltre, in occasione della prima citazione dell'anzidetto Codice, sarebbe opportuno, per comodità di consultazione, richiamare anche il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, che lo reca.

Al comma 8, lett. d), le parole "*all'approvazione*" e "*alla vigilanza*" vanno sostituite, per coerenza grammaticale, con "*approvazione*" e "*vigilanza*"; analogamente, alla lett. g), dello stesso comma, le parole "*alla definizione*" vanno sostituite con "*definizione*").

12. L'art. 4 dello schema è relativo all'Amministrazione decentrata ed individua gli organi relativi nei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche operanti negli ambiti territoriali già di pertinenza dei soppressi Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), organi già così denominati

dal d.P.C.M. 5 luglio 2006, in sede di ricognizione delle strutture di pertinenza del neo-costituito Ministero delle infrastrutture.

Al riguardo, si richiama quanto fatto presente in premessa circa le osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato, trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze, in luogo della formale intesa.

13. Circa l'art. 5 - che si occupa delle competenze dei Provveditorati interregionali, riproducendo l'articolazione del precedente Regolamento di organizzazione, con gli aggiornamenti resi necessari dall'evoluzione legislativa - si osserva, sotto il profilo formale, che al comma 2, lett. c), il testo appare presentare, sotto il profilo logico, una lacuna, in quanto sono state probabilmente omesse, tra le parole "attività" e "su base convenzionale", quelle "di supporto", che figuravano nel precedente testo regolamentare.

14. Relativamente all'art. 6, che disciplina l'organizzazione dei Provveditorati Interregionali, rinviando ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello, si richiama, in via generale, quanto osservato ai precedenti punti 4 e 5.

Per quel che riguarda, in particolare, il comma 6, si osserva che il richiamo ivi operato al "decreto ministeriale di cui al comma 5" appare errato, essendo detto decreto previsto dal comma 4.

15. L'art. 7 individua la dotazione organica del Ministero mediante rinvio alla Tabella A allegata allo schema di regolamento.

Per quel che riguarda le qualifiche dirigenziali, le stesse sono fissate in 30, per i Dirigenti di I fascia, e in 175 per quelli di II fascia, con una riduzione, rispetto all'organico precedente, rispettivamente, del 10 per cento e del 5 per cento, che rispetta le quote minime fissate dall'art. 1, comma 404, lett. a), della legge n. 296 del 2006.

Il personale non dirigenziale è fissato in 4139 unità, comprensive del personale in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tali unità, secondo quanto riferisce l'Amministrazione, sono state determinate considerando la pianta organica dell'ex Ministero dei lavori pubblici, il 40 per cento del personale in servizio presso le ex Direzioni del personale e dei Sistemi informativi e statistici, (quota derivante dall'accordo di ripartizione tra il Ministero delle infrastrutture e quello dei trasporti) e il personale in servizio presso le strutture trasferite all'amministrazione referente.

Su tale proposta di dotazione organica, come si è già detto, manca, tuttavia, l'intesa formale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

16. L'art. 8 – il quale riproduce l'art. 7 del d.P.C.M. 5 luglio 2006 – tratta materia del tutto estranea al contenuto del Regolamento di organizzazione previsto dall'art. 17, comma 4 bis, della legge n. 400 del 1988 e dall'art. 1, comma 23, del d.l. n. 181 del 2006, giacché introduce disposizioni circa il mantenimento dell'iscrizione del personale alla Cassa di Previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'art. 6 del d.l. 21 dicembre 1966, n. 1090, nonché circa l'abilitazione del personale stesso all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; disposizioni, che devono trovare la loro collocazione in altra idonea fonte normativa e che vanno, pertanto, espunte dal presente schema.

17. L'art. 10 abroga il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, "per quanto di competenza".

Al riguardo, si osserva che l'art. 1, comma 406, della legge n. 296 del 2006 prescrive espressamente che, con i regolamenti di cui al comma 404, si provvede "alla puntuale ricognizione" delle disposizioni regolamentari abrogate, onde la formula adoperata non appare rispondente al dettato della norma primaria.

18. All'art. 11, comma 3, laddove si fa riferimento agli "organismi collegiali individuati ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come riordinati in attuazione dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", appare opportuno, ove non si vogliano indicare, come sarebbe preferibile, tutti gli anzidetti organismi, citare, almeno, gli estremi del regolamento e/o del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i quali si è provveduto alla loro ricognizione e al loro riordino.


In ogni caso, la *sedes materiae* del comma in parola non appare quella dell'art. 11, recante le "Disposizioni transitorie e finali", bensì, più propriamente quella dell'art. 1, volto a definire l'Organizzazione centrale e decentrata del Ministero, nell'ambito della quale vanno annoverati anche gli organismi collegiali di cui trattasi.

P.Q.M.

Esprime parere interlocutorio nei sensi di cui in motivazione.

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore

(Giuseppe Minicone)



Il Segretario d'adunanza

(Sara Foderaro)





Ministero delle Infrastrutture
Ufficio Legislativo

Ministero delle Infrastrutture

UDCIUL

Prot. 0008515-18/06/2007

Class. 400/247

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti normativi

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture. Richiesta di parere al Consiglio di Stato.

Si trasmette, per l'acquisizione del prescritto parere, la relazione allo schema di provvedimento indicato in oggetto, debitamente firmata dal Ministro delle infrastrutture, corredata dal testo del regolamento in esame unitamente agli allegati ad esso relativi.

IL CAPO DELL'UFFICIO



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.lgs.28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

Rep. Atti n. 159/ese del 1 agosto 2007

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna Seduta del 1° agosto 2007

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233 che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e, in particolare, l'art.10, comma 23 che dispone che con apposito regolamento, da adottarsi secondo quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300 siano definiti gli assetti organizzativi del Ministero;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, che prevede, all'art.2, comma 170 e 171, la soppressione del Registro Italiano Dighe (RID) e il trasferimento dei compiti e delle attribuzioni ad esso facenti capo al Ministero delle infrastrutture;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture, approvato dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 15 giugno 2007 e inviato dal Ministero competente per acquisire il parere della Conferenza limitatamente a quanto previsto nell'art.3, comma 8 in merito alle articolazioni amministrative del Ministero deputate ad esercitare le funzioni del soppresso RID, sulla cui organizzazione territoriale le Regioni avevano espresso l'intesa, secondo quanto richiesto dal Consiglio di Stato- Sezione Consultiva per gli Atti Normativi- nel Parere n.2681/2007;

CONSIDERATO che, su richiesta delle Regioni, la riunione tecnica indetta per il giorno 30 luglio 2007 per l'esame delle disposizioni contenute nell'art.3, comma 8 del citato schema di regolamento di organizzazione non si è svolta;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'apertura di un tavolo di confronto con il Governo volto ad affrontare i problemi della gestione delle dighe e dei relativi canoni;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture ha ritenuto di poter accogliere la richiesta delle Regioni;

MB





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente le disposizioni di organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente
On.le Prof. Linda Lanzillotta

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 03.06.2007 ^{10/06/07} IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO NELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE, IL BILANCIO ED I SERVIZI GENERALI

VERBALE RIUNIONE 22 gennaio 2007

Il giorno 22 gennaio 2007 alle ore 17,00 il Capo di Gabinetto ha convocato, presso la sede di Porta Pia, le OO.SS per una riunione avente all'ordine del giorno la presentazione e l'illustrazione dello schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture.

Per la parte pubblica sono presenti il cons. Fortunato, l'ing. Mauro, l'arch. Fontana, il dr. Cinelli, il dr. Capiello e il dr. Caputi.

Sono altresì presenti i rappresentanti della parte sindacale che risultano dall'allegato elenco (all.1).
Après la riunione il Capo di gabinetto, cons. Fortunato, il quale fa presente che la finalità della riunione odierna è la presentazione dello schema di regolamento, consegnato a tutti i presenti, (all.2) e, nel contempo, invita le OO.SS. a formulare le proprie osservazioni, valutazioni e proposte, eventualmente anche successivamente per iscritto.

Evidenzia che l'emanazione del regolamento costituisce un adempimento necessario e propedeutico a tutti gli ulteriori atti di organizzazione, tuttavia, in considerazione dell'iter che lo stesso deve seguire, prevede che non entrerà in vigore prima della prossima estate.

Passa quindi ad illustrare la bozza del D.P.R. che articola il Ministero in due Dipartimenti per un totale di nove Direzioni Generali, collocate quattro nel primo Dipartimento e cinque nel secondo. Evidenzia poi che nel primo Dipartimento sono allocate funzioni di indirizzo, di programmazione generale e di coordinamento, mentre il secondo è deputato alle funzioni di programmazione specifica di settore tra cui anche le competenze del soppresso Registro italiano dighe. Per quanto concerne l'organizzazione decentrata, continua il cons. Fortunato, sono stati previsti nove

provveditorati interregionali, ciascuno con una sede coordinata cui è preposto un Provveditore interregionale aggiunto, funzione da affidare a dirigenti di II fascia

Per quanto concerne invece la ripartizione del personale tra i due Ministeri, il cons. Fortunato sottolinea che tale materia non è di competenza del presente regolamento, bensì del DPCM di cui al comma 23 bis della Legge 233/2006, che dovrà individuare i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite. Per quanto riguarda infine la pianta organica fa presente che nella tabella allegata sono già state previste le riduzioni dei posti di funzione dirigenziale di cui alla legge finanziaria.

A questo punto prende la parola il dr. Caputi, Capo dell'Ufficio legislativo, che illustra poi nel dettaglio le linee di attività delle singole Direzioni generali con l'ausilio delle tabelle di cui all'allegato 2.

Al termine dell'esposizione del regolamento, il cons. Fortunato invita i rappresentanti delle OO.SS. a formulare le proprie osservazioni sul testo.

Prende per primo la parola il dr. Minici (CISL) il quale chiede formalmente l'apertura della concertazione. Per quanto concerne il RID ricorda che sia il Ministro sia il sottosegretario Meduri si erano impegnati con le OO.SS. ad aprire un tavolo tecnico per valutare la riorganizzazione delle competenze del RID all'interno del Ministero prima della redazione dello schema di DPR.

Nella bozza presentata, le competenze del RID sono collocate all'interno di una Direzione generale del II Dipartimento, mentre a parere del dr. Minici, sarebbe stato più opportuno istituire una apposita Direzione Generale o inserire le stesse all'interno del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Per quanto attiene invece il ruolo dirigenziale ricorda che molti dirigenti sono privi di formale incarico e chiede spiegazione sul numero dei posti dirigenziali generali di cui all'allegata tabella (All.2).

Prende poi la parola il dr. Bagnato (CISL LIVELLI) il quale chiede di valorizzare le competenze del Ministero in materia di sicurezza, che sono poi quelle che giustificano l'abilitazione di tutto il personale all'espletamento dei servizi di polizia stradale

Al riguardo il cons. Fortunato fa presente che tra le competenze della D.G per le infrastrutture stradali sono state inserite quelle relative alla sicurezza.

Prende quindi la parola il dr. Massimiani (CGIL) il quale si riserva di far pervenire le proprie considerazioni per iscritto. Esprime comunque un giudizio positivo sulla creazione della figura dei provveditori aggiunti, mentre ritiene che si sarebbe dovuto attribuire maggiore autonomia ad alcune regioni, quale ad esempio la Sardegna. Per quanto attiene la Cassa di previdenza ed assistenza invita la parte pubblica a procedere ad uno sforzo comune per recuperare tutte le somme non ancora riassegnate.

Prende poi la parola il dr. Fasoli (CIDA UNADIS) che esprime perplessità sul numero dei dirigenti di prima fascia di cui alla tabella relativa alla pianta organica riservandosi comunque di formulare le proprie osservazioni in maniera più dettagliata per iscritto.

Interviene poi il dr. Carino ((UIL LIVELLI) il quale si associa alle osservazioni già formulate dalle altre sigle sindacali sia per quanto attiene al numero dei posti dirigenziali, sia per quanto attiene alla proposta di meglio evidenziare le competenze in materia di sicurezza che sono quelle che danno fondamento all'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale a favore del personale del Ministero.

Anche il dr. Tescione (UIL dirigenti) chiede di effettuare un approfondimento sulla ripartizione dei posti di funzione dirigenziale.

Prende successivamente la parola la sig.ra VOLPE (RDB) la quale ritiene necessario effettuare un esame congiunto del presente regolamento con quello del Ministero dei Trasporti. Invita inoltre la parte pubblica presente ad attivarsi per la assegnazione dei fondi alla Cassa di previdenza ed assistenza.

Prende infine la parola il dr. Piangatelli (RDB) il quale invita l'Amministrazione a riesaminare la questione relativa al RID.

In conclusione il cons. Fortunato, nell'assicurare che i regolamenti di entrambi i ministeri saranno esaminati comunque congiuntamente, invita le OO.SS. a trasmettere per iscritto nel più breve tempo possibile le osservazioni e i suggerimenti sulla bozza di regolamento presentata nella riunione odierna e si riserva di convocare nuovamente le OO.SS. quanto prima.

La riunione termina alle ore 18,30.

IL CAPO DEL PERSONALE

Dot. Aldo Cappiello

